# REGOLAMENTO (CE) N. 843/2001 DELLA COMMISSIONE

## del 30 aprile 2001

## che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 757/2001 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 794/2001 [4].

(2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 757/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 757/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1º maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
[2] GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
[3] GU L 109 del 19.4.2001, pag. 50.
[4] GU L 116 del 26.4.2001, pag. 12.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 30 aprile 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo delle restituzioni |
|---|---|---|---|
| 1701 11 90 9100 | A00 | EUR/100 kg | 37,92 (1) |
| 1701 11 90 9910 | A00 | EUR/100 kg | 34,87 (1) |
| 1701 11 90 9950 | A00 | EUR/100 kg | (2) |
| 1701 12 90 9100 | A00 | EUR/100 kg | 37,92 (1) |
| 1701 12 90 9910 | A00 | EUR/100 kg | 34,87 (1) |
| 1701 12 90 9950 | A00 | EUR/100 kg | (2) |
| 1701 91 00 9000 | A00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4122 |
| 1701 99 10 9100 | A00 | EUR/100 kg | 41,22 |
| 1701 99 10 9910 | A00 | EUR/100 kg | 41,22 |
| 1701 99 10 9950 | A00 | EUR/100 kg | 41,22 |
| 1701 99 90 9100 | A00 | EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto | 0,4122 |

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

*NB:* I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).